*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 131° — Numero 171**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 24 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**La Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1990.

**Prelevamento della somma di L. 7.851.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1990.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 7.851.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

*Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

Cap. 1140. — Fitto di locali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000

Cap. 2901. — Indennità, ecc. » 10.000.000

Cap. 2902. — Indennità, ecc. » 5.000.000

Cap. 4944. — Fitto di locali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200.000.000

Cap. 5786. — Fitto di locali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.500.000.000

*Ministero del tesoro:*

Cap. 5204. — Indennità, ecc. L. 300.000.000

Cap. 5869. — Manutenzione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 900.000.000

*Ministero del bilancio e della programmazione economica:*

Cap. 1155. — Fitto di locali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 821.000.000

*Ministero delle finanze:*

Cap. 1022. — Indennità, ecc. L. 120.000.000

*Ministero di grazia e giustizia:*

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000.000

*Ministero degli affari esteri:*

Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc. . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000

Cap. 1129. — Manutenzione ordinaria, ecc. . . . . . . . . . . . . » 700.000.000

Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione, ecc. . . . . . . . . . . » 1.300.000.000

*Ministero dei trasporti:*

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. » 50.000.000

Cap. 1506. — Indennità, ecc. » 50.000.000

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . . . . . . . . L. 300.000.000

*Ministero del commercio con l'estero:*

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . . . . L. 100.000.000

Cap. 1005. — Indennità, ecc. » 15.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. » 150.000.000

Cap. 1020. — Indennità, ecc. » 50.000.000

Cap. 1021. — Indennità, ecc. » 150.000.000

Cap. 1083. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . . . . . . . . » 200.000.000

Totale complessivo . . . L. 7.851.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1990*
*Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 375*

90A3241

# DECRETI, DÉLIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1990.

**Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante la «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto, in particolare, l'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, concernente lo scioglimento degli istituti di patronato che non siano più, per qualsiasi motivo in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e la nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1972, con il quale è stata approvata la costituzione dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), promosso dalla Associazione comunità dei braccianti;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in un unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1989, con il quale si è proceduto allo scioglimento dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.) ed alla nomina, per la durata di un anno, del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Franco De Bernardinis;

Considerato che in data 11 marzo 1990 è scaduto il mandato conferito al commissario liquidatore del predetto Istituto di patronato e di assistenza sociale;

Considerato che il commissario liquidatore in questione non ha esaurito i compiti allo stesso demandati;

Ritenuta la necessità di procedere alla proroga del suddetto mandato per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Decreta:

Il mandato dell'avv. Franco De Bernardinis, commissario liquidatore dell'Istituto di patronato I.P.L.A.S., è prorogato per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

90A3194

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 maggio 1990, n. 196.

**Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITÀ E DELL'INTERNO

Visto l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto in particolare il comma quanto dello stesso art. 132 del citato testo unico come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 del predetto testo unico di effettuare l'accertamento in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 10 agosto 1988, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti in base al quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico, si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il conducente che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a 0,g/l (0,8 grammi per litro);

Vista la comunicazione n. 3498/4630 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha confermato la validità del sistema indiretto di valutazione del tasso alcoolemico mediante la misura della concentrazione dell'alcool nell'aria alveolare espirata;

Tenuto conti degli studi effettuati e della esperienza accumulata circa la correlazione esistente fra concentrazione di alcool nel sangue e concentrazione di alcool nell'aria alveolare;

Considerato che il parametro che, in ogni caso, rileva lo stato di ebbrezza è la concentrazione alcoolemica e che pertanto in questa forma deve essere espresso il risultato, indipendentemente dal metodo di misura;

Tenuto conto della formulazione dell'art. 1 del succitato decreto del Ministro della sanità del 10 agosto 1988 nonché delle tolleranze delle apparecchiature da utilizzare;

Considerato che il soggetto che presenti una concentrazione alcoolemica uguale o superiore al limite suindicato è considerato in stato di ebbrezza ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 di tale articolo;

Considerata la necessità di individuare gli strumenti e le procedure atti a consentire gli accertamenti da parte degli organi preposti;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 aprile 1990 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Consiglio di Stato ha suggerito, fra l'altro, di consentire, in aggiunta alla prova mediante etilometro, anche la prova ematica;

Ritenuto che tale suggerimento non appare allo stato assecondabile in quanto, come evidenziato dall'Istituto superiore di sanità, i tempi di decadimento della concentrazione alcoolemica sono estremamente variabili e possono presentare variazioni significative anche nell'arco di 20/30 minuti primi e pertanto non sono compatibili, nel loro complesso, con quelli ulteriori, necessari per la successiva acquisizione della prova ematica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza con strumenti, ai sensi dell'art. 132, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2. Detta concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere a predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

Art. 2.

1. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

2. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico al presente decreto requisiti che possono essere aggiornati con provvedimento del Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro della sanità.

Art. 3.

1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).

2. I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità.

Art. 4.

1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonché del proprio libretto metrologico.

Art. 5.

1. I dispositivi di regolazione degli etilometri, particolarmente quelli di taratura dello zero e di calibrazione, non devono essere accessibili agli utilizzatori e devono essere protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti.

Art. 6.

1. Il Ministro dei trasporti determina e può aggiornare l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nel precedente art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 1990

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Il Ministro dell'interno*
GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1990*
*Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 80*

ALLEGATO

# STRUMENTI DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI ALCOOL NELL'ARIA RESPIRATA
## ETILOMETRI

1 - Campo di applicazione

La presente norma si applica agli etilometri utilizzati ai sensi dell'art. 132 comma4 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 così modificato dalla legge 18 marzo 1988 n. 111. La norma riguarda le verifiche e prove relative all'omologazione dei tipi di apparecchi.

2 - Definizioni

2.1 Etilometro

Strumento che misura la concentrazione di alcool per analisi dell'aria alveolare espirata (espresso in milligrammi per litro di aria) in condizioni definite di temperatura e di pressione e in corrispondenza di ciascun valore di aria espirata indica il valore del tasso alcolemico (espressa in gr/l di sangue) ottenuto moltiplicando la misura per il fattore convenzionale 2.300.

2.2 Etilometro a posizione fissa

Etilometro destinato ad essere utilizzato esclusivamente all'interno dei locali.

2.3 Etilometro portatile

Etilometro che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno di locali.

2.4 Aria Alveolare

Aria contenuta negli alveoli polmonari.

2.5 Modo normale di funzionamento

Modo di utilizzazione che corrisponde al programma di funzionamento definito per gli strumenti in servizio. In particolare, nel modo normale di funzionamento, lo strumento indica soltanto il risultato definitivo della misura e solo in questo modo di funzionamento lo esprime in grammi di alcool per litro di sangue.

2.6 Posizione "attesa"

Stato dello strumento nel quale soltanto taluni elementi dello strumento sono alimentati in corrente allo scopo di limitare il consumo e di raggiungere, più rapidamente che a partire dall'arresto totale, la posizione "misura".

2.7 Posizione "misura"

Stato nel quale lo strumento può effettuare misure al ritmo normalmente previsto in servizio. Questo stato deve essere chiaramente evidenziato. In detta posizione lo strumento deve rispettare le prescrizioni metrologiche specificate nella presente norma.

2.8 Dispositivo di calibraggio

Dispositivo che permette di calibrare lo strumento per mezzo di una miscela di gas campione la cui umidità relativa è almeno 90% e la temperatura di 34° ± 1° C. Questa miscela di gas, costituita da aria ed alcool, deve attraversare tutto il circuito gassoso di analisi, a partire dal boccaglio, nel senso del passaggio normale dell'aria espirata.

2.9 Dispositivo di calibraggio per simulazione

Dispositivo che permette il calibraggio dello strumento con un procedimento diverso da quello definito al punto 2.8, in particolare, per simulare degli effetti del passaggio della miscela di gas campione.

Il calibraggio effettuato con un gas diverso da quello descritto in 2.8 è da considerare calibraggio per simulazione.

2.10 Dispositivo di verifica della buona calibratura

Dispositivo che permette di verificare che lo strumento resti calibrato.

2.11 Deriva

Variazione delle indicazioni in un periodo di tempo definito, per un dato valore di concentrazione.

2.12 Isteresi - Effetto memoria

L'isteresi è la proprietà di uno strumento di misura la cui risposta a un dato segnale d'ingresso dipende dalla sequenza degli altri segnali d'ingressi che lo hanno preceduto.

Nel caso di un analizzatore di gas e di una iniezione di un gas di concentrazione elevata intercalata fra due iniezioni di un gas di concentrazione meno elevata, la differenza fra le indicazioni ottenute al momento delle iniezioni del gas di concentrazione meno elevata, è correntemente chiamato "effetto memoria".

## 3 - Specificazioni generali

3.1 Campo di misura

Gli strumenti devono poter misurare tutte le concentrazioni comprese tra 0,00 e 3,00 mg/l. Tuttavia per risultati di misura inferiori a 0,03 mg/l lo strumento può indicare 0 mg/l nel modo normale di funzionamento.

3.2 Gradino

il valore del gradino è uguale è uguale a 0,01 mg/l (gradino di indicazione nel modo normale di funzionamento dello strumenti). Nel corso delle prove dello strumento e del calibraggio manuale, si deve poter apprezzare 0,001 mg/l (gradino di verifica dello strumento).

3.3 Visualizzazione dei dati

Il risultato della misurazione è esposto in forma numerica per mezzo di cifre allineate. Quando lo strumento è utilizzato in modo normale, l'arrotondomanto va fatto al gradino inferiore più vicino.

L'altezza delle cifra non deve essere inferiore a:

- 5 mm. per i dispositivi fluorescenti o che presentano una luminasità riconosciuta equivalente;
- 10 mm. negli altri casi.

Le unità di misura utilizzate o i loro simboli deveno figurare in prossimità del risultato ed i caratteri utilizzati devono avere un'altezza almeno uguale a 3 mm.

3.4 Stampante

Gli strumenti devono essere equipaggiati con una stampante. L'assenza di carta nella stampante deve impedire la misura.

Il documento emesso da tale dispositivo deve comprendere, almeno:

- tipo e numero di matricola dell'apparecchio;
- numero d'ordine della prova;
- data e ora della prova;
- verifica del buon funzionamento;
- verifica dello zero;
- risultato della misurazione che non deve essere differente da quello indicato sull'apparecchio col relativo simbolo dell'unità utilizzata (g/l o mg/100 ml).
- verifica dello zero.

Deve essere previsto nel documento emesso lo spazio per l'indicazione manuale o automatica di altri elementi quali generalità del soggetto etc. nonchè dagli eventuali messaggi di servizio di cui al successivo 3.5.1.

3.5 Condizioni di misurazione

3.5.1 Lo strumento deve indicare soltanto il risultato definitivo della misurazione, espresso in g/l o mg/100 ml, nel modo normale di funzionamento. Quando la misurazione porta a un risultato nullo, deve essere possibile non confondere tale risultato con l'indicazione dello zero di prima della misurazione.

Sono utilizzati messaggi di servizio.

3.5.2 Gli strumenti deveno controllare la continuità dell'espirazione, mediante un dispositivo che indichi ogni annullamento della portata d'aria espirata che avvenga fra inizio espirazione e fine del prelievo. Un dispositivo preferibilmente acustico deve permettere di controllare la continuità dell'espirazione.

3.5.3 Il prelievo del campione di aria effettuato col boccaglio in sito non deve esigere una pressione di espirazione superiore a 25 hPa per una portata di 10 l/m.

3.5.4 Un dispositivo deve segnalare che l'apparecchio è pronto ad effettuare un'analisi. Questa disponibilità deve essere almeno di 40 s.

Un dispositivo deve impedire l'analisi quando l'apparecchio non è pronto. Questo dispositivo deve essere compatibile con il precedente.

3.6 Sicurezza

3.6.1 Igiene
Gli strumenti devono poter essere utilizzati in soddisfacenti condizioni igieniche, i boccagli (vedi punto 10) devono poter essere cambiati ad ogni misurazione e devono essere forniti in confezione individuale.

3.6.2 Sicurezza d'impiego
Gli strumenti devono essere conformi alle regolamentazioni e norme relative alla sicurezza elettrica e, se del caso, a quelle dei gas in pressione.

3.6.3 Mezzi di regolazione
I mezzi di regolazione dello strumento non devono essere accessibili all'operatore (in particolare il dispositivo di azzeramento e quello per la calibrazione interna).

3.6.4 Portata massima dello strumento
Gli strumenti devono segnalare ogni superamento del limite superiore del campo di misura definita al 3.1 ed al di là del quale non devono fornire risultato.

3.6.5 Modo normale di funzionamento
Il comando che permette di passare dal modo normale di funzionamento al altro modo non deve essere accessibile all'operatore.
Detto comando deve essere accessibile soltanto mediante rottura di sigilli o a mezzo di apposito codice o con altra soluzione equivalente.

3.7 Azzeramento
Gli strumenti devono comportare un dispositivo di azzeramento automatico che sia messo in funzione all'inizio di ogni ciclo di misura.
Lo strumento non deve poter funzionare se l'azzeramento corretto a $\pm$ 0,005 mg/l non è avvenuto.
L'azzeramento deve comprendere uno spazzamento mediante gas di valore zero (per esempio, aria ambiente). Il risultato deve essere, in qual caso, visualizzato.

3.8 Verifica di buon funzionamento

La verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare:

- la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento;
- la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura;
- la verifica della giusta calibratura in conformità al punto 2.10 ed, eventualmente, il calibraggio automatico in conformità ai punti 2.8 o 2.9.

Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. Il risultato della misurazione deve essere fornito soltanto dopo la verifica del buon funzionamento.

Quando una anomalia, un difetto o un segnale di errore sono rilevati, particolarmente in sede di controllo di buon funzionamento, lo strumento non deve fornire un risultato che possa essere considerato valido.

3.9 Calibraggio o verifica della giusta calibratura

Per permettere le operazioni di manutanzione e di controllo, gli strumenti devono permettere il calibraggio o la verifica della giusta calibratura per mezzo della miscela di gas campione definita in 2.8 (questa miscela di gas campione può essere incorporata nello strumento). Il calibraggio, per simulazione o la verifica della giusta calibratura devono essere effettuati per un valore della scala tra 0,30 mg/l e 0,50 mg/l corrispondenti a 70-115 mg/100 ml di sangue). Tuttavia, si può scegliere un valore diverso se risulta che questo porta ad una migliore precisione dello strumento in quel tratto di scala.

Quando il dispositivo o i dispositivi di calibraggio automatico non permettono più la calibratura oppure quando la verifica di giusta calibratura non concede ad una conclusione positiva, lo strumento non deve più poter effettuare misure.

A questo scopo, questi dispositivi devono essere equipaggiati di mezzi che permettono di assicurare il loro autocontrollo. Per esempio:

- verifica della concentrazione della miscela di gas campione o di quella corrispondente al mezzo di simulazione;

- limitazione degli intervalli entro i quali lo strumento può essere regolato.

3.10 Tempo di messa in funzione

Lo strumento deve indicare chiaramente i tempi relativi necessari al raggiungimento della fase di misura.

3.11 Ciclo di misura

Il ciclo di misura deve comprendere almeno:

- verifica del buon funzionamento in conformità con il punto 3.8 prima di goni misurazione;
- verifica della messa a zero ed eventuale rimessa a zero prima di ogni misurazione;
- verifica della messa a zero dopo ogni misurazione.

3.12 Ritmo minimo delle misurazioni

Lo strumento deve permettere, nella posizione "misura" e per concentrazioni fino a 80 mg/100 ml, di fornire risultati al ritmo di una misura ogni 5 minuti, comprensivi del tempo necessario per i prescritti azzeramenti e per il successivo accertamento.

3.13 Durata dell'esposizione dei risultati

Il risultato deve poter essere osservato per almeno 10 secondi.

3.14 Caratteristiche degli etilometri portatili.

Gli etilometri portatili devono avere una massa non superiore a 15 kg. custodia compresa. Non devono avere dimensioni superiori a 70 x 50 x 35 cm..

Devono essere alimentati almeno con corrente continua a 12 V e comunque senza interposizione di dispositivi alimentatori particolari.

4 - <u>Caratteristiche metrologiche nelle condizioni di riferimento</u>

4.1 Errori massimi tollerati

4.1.1 Specificazioni

Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno, sono:

- 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,40 mg/l;

- 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,40 mg/l e 1 mg/l inclusi;
- 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1 mg/l e fino a 2 mg/l incluso;
- 16% in valore relativo per concentrazione superiore a 2 mg/l e fino a 3 mg/l incluso.

4.1.2 Arrotondamenti

Gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica più vicino. Nel caso di uguaglianza assoluta fra i due limiti, si prenderà il valore inferiore.
Gli errori degli strumenti, nel modo normale di funzionamento, possono figurare superiori di un gradino di verifica agli errori massimi tollerati.

4.2 Affidabilità

4.2.1 Stima dello scarto tipo

Una stima dello scarto tipo è data dalla formula:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

dove:
n: è il numero di misurazioni effettuate a una data concentrazione;
$y_i$ : sono gli n valori indicati dallo strumento per detta concentrazione;
$\bar{y}$: è la media aritmetica di questi valori.

4.2.2 Specificazioni

Lo scarto-tipo per ogni concentrazione inferiore od uguale a 0,40 mg/l deve essere inferiore a 0,006 mg/l in valore assoluto.
Lo scarto-tipo per ogni concentrazione compresa tra 0,40 mg/l e 1 mg/l incluso deve essere inferiore a 1,5% in valore relativo.
Lo scarto-tipo per ogni concentrazione superiore a 1 mg/l e fino a 2 mg/l incluso deve essere inferiore a 3% in valore relativo.
Lo scarto-tipo per ogni concentrazione superiore a 2 mg/l e fino a 3 mg/l incluso deve essere inferiore a 6% in valore relativo.

4.2.3 Condizione di applicazione

Questi valori dovranno essere significativamente (in senso statistico) rispettati tenuto conto del rischio del 5% di

superarli.

4.3 Deriva

4.3.1 Deriva a zero

La deriva a zero per un periodo di 4 ore deve essere inferiore a 0,010 mg/l.

4.3.2 Deriva a 0,40 mg/l

4.3.2.1 Deriva a breve termine

La deriva a 0,04 mg/l per un periodo di 4 ore deve essere inferiore a 0,010 mg/l.

4.3.2.2 Deriva a lungo termine

La deriva a 0,40 mg/l per un periodo di 2 mesi deve essere inferiore a 0,020 mg/l.

4.4 Isteresi - Effetto memoria

4.4.1 Effetto memoria

L'effetto memoria deve essere inferiore a 4% in valore relativo.

4.4.2 Caso di concentrazione di valori prossimi

Gli errori sui risultati con gas avente concentrazione inferiore di 0,10 mg/l alla concentrazione di un altro gas precedentemente iniettato devono essere inferiori agli errori massimi tollerati.

5 - Condizioni di prova

5.1 Generalità

Il banco utilizzato dal laboratorio incaricato delle prove deve fornire dei gas di prova che presentino un'evoluzione della concentrazione in alcool etilico analoga a quella che si osserva nel corso di un'espirazione. Questa evoluzione si caratterizza, in particolare con una fase a livello di concentrazione costante (palier) a fine iniezione la cui durata è fissata per ogni prova. Il valore di concentrazione in alcool ottenuto a quel livello è considerato il vero valore della concentrazione di prova. L'appendice A fornisce l'andamento generale di questa evoluzione nonchè quello dell'evoluzione della portata di prova. Tenuto conto delle possibilità del banco prova, le prove vengono effettuate al ritmo massimo permesso dal dispositivo previsto in 3.5.4.

A condizione che i risultati delle misurazioni non ne siano influenzati in maniera significativa, i vari parametri che

caratterizzano i mezzi di prova potranno avere dei valori diversi da quelli specificati nella presente norma. Con l'eccezione dello studio dell'influenza dei fattori fisici (vedi punto 6.2) ed, eventualmente, dello studio della deriva, le prove devono essere effettuate nelle condizioni di riferimento specificate in 6.2.2.
Il calibraggio manuale, se necessario, deve essere effettuato prima dell'inizio delle prove.
Le prove definite ai capitoli 5, 6 e 7 costituiscono un protocollo base delle prove. In caso d'incertezza riguardo il rispetto da parte di uno strumento delle specificazioni formulate nella presente norma, altri valori di parametri di prova possono essere scelti.

5.2 Valori di riferimento dei gas di prova

Salva indicazione contraria, i gas di prova sono caratterizzati da parametri aventi i seguenti valori:

- volume fornito 3 l;
- durata totale d'iniezione ( con etilometro) 5 s;
- durata del palier (con etilometro) 3 s;
- gas vettore aria ambiente;
- temperatura del gas 34°C ± 0,5°C;
- umidità relativa del gas 95%;
- titolo volumico in $CO_2$ 5%;
- iniezione continua e crescente in concentrazione di alcool.

5.3 Precisione e Accuratezza

5.3.1 Valori della scala ai quali queste caratteristiche sono verificate

La precisione e l'accuratezza devono essere verificate almeno ai seguenti valori della scala:

| Gas di prova | Valore della concentrazione (mg/l) |
|---|---|
| n. 1 | 0,00 a 0,05 |
| n. 2 | 0,20 |
| n. 3 | 0,40 |
| n. 4 | 0,70 |
| n. 5 | 0,95 |
| n. 6 | 1,50 |
| n. 7 | 2,50 |

5.3.2 Numero delle prove

Devono essere effettuate almeno 20 misure con ogni gas. Per ogni concentrazione le misure possono essere fatte consecutivamente.

5.4 Deriva

- almeno 10 misure sono effettuate rispettivamente con i gas n. 1 e n. 3;
- altre 10 misure sono effettuate con il medesimo gas dopo le durate fissate in 4.3.2.

Altre prove possono essere effettuate in mezzo alle serie di prove sopra definite.

Lo scarto tra le medie ottenute a partire da queste due serie di misure deve essere inferiore ai valori specificati in 4.3.2.

Durante le prove di deriva, i fattori d'influenza devono restare stabili oppure deve essere tenuto conto della loro variazione, in particolare per la prova di deriva a lungo termine nel corso della quale, se lo strumento viene immagazzinato, devono essere seguite le indicazioni fornite dal costruttore.

5.5 Isteresi

5.5.1 Effetto memoria

Si fa subire allo strumento 10 volte il seguente ciclo:

- 1 misura a concentrazione uguale a 2 mg/l;
- 1 misura a concentrazione uguale a 0, 40 mg/l.

Per la concentrazione uguale a 0,40 mg/l, lo scarto tra la media di almeno 10 misure rilevato precedentemente a questa prova e la media delle 10 misure ottenute a termine della prova deve essere inferiore al valore definito in 4.4.1.

5.5.2 Caso di concentrazione di valori prossimi

Un gas di concentrazione uguale a 0,40 mg/l è iniettato almeno 10 volte di seguito nello strumento, successivamente si inietta un gas di concentrazione uguale a 0,30 mg/l 5 volte tutt'al più.

## 6 - Grandezze influenti

6.1 Influenza delle variazioni dei parametri che caratterizzano i gas di prova

Per queste prove i valori dei parametri non menzionati sono quelli fissati in 5.2.

I paragrafi da 6.1.1 a 6.1.6 fissano i valori dei parametri esaminati.

Per ogni prova devono essere effettuate 10 misure.
Le prove vanno effettuate col gas n. 3.

6.1.1 Volume fornito

| | | |
|---|---|---|
| 1 prova | volume fornito: | 1,5 l; |
| 2 prova | volume fornito: | 4,5 l. |

6.1.2 Durata dell'espirazione

| | |
|---|---|
| Durata totale d'iniezione: | 15 s; |
| durata del palier | 6 s. |

6.1.3 Durata del palier

| | |
|---|---|
| Durata del palier | 1,5 s. |

6.1.4 Tenore di biossido di carbonio

| | |
|---|---|
| Titolo volumico in $CO_2$ | 10%. |

6.1.5 Fermata in corso di espirazione

1 prova:
l'iniezione del gas prevista nelle condizioni di riferimento definite in 5.2 è fermata 1 s dopo l'inizio della iniezione;
2 prova:
l'iniezione del gas prevista in 15 s (vedi 6.1.2) è fermata 6 s dopo l'inizio dell'iniezione.

6.1.6 Prova simulante presenza di alcool nelle vie respiratorie superiori

Il volume morto del banco prova (volume = 0,3 l) è riempito di aria umida (umidità relativa ad almeno 90%) con concentrazione di alcool di 2 mg/l. L'aria alveolare deve essere esente di alcool.

6.1.7 Specificazioni

Nel corso delle prove descritte da 6.1.1 a 6.1.4 i risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati.
Tuttavia nel caso di volume espirato non inferiore a 0,8 l e tempo di espirazione non inferiore a 3 s, deve essere possibile la effettuazione della misura con la esposizione di apposito messaggio di servizio.
Nel corso delle prove descritte in 6.1.5 e 6.1.6 lo strumento non deve fornire risultato.

6.2 Fattori fisici influenti

6.2.1 Condizioni di prova

L'influenza di ogni fattore va studiata separatamente con gli altri fattori che rispondano ai valori di riferimento definiti in 6.2.2.

Le prove vanno effettuate col gas n. 3.

6.2.2. Valori di riferimento e condizioni di funzionamento assegnate

I valori di riferimento ed i valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove sono i seguenti:

| FATTORI D'INFLUENZA | CONDIZIONI DI RIFERIMENTO | VALORI ESTREMI |
|---|---|---|
| tensione d'alimentazione alternata | tensione nominale (T.N. = 220V) | -15% + 10% di T. |
| Frequenza di alimentazione | frequenza nominale (F.N. = 50 Hz) | ± 2% di F.N. |
| tensione d'alimentazione continua | tensione normale (T.N. = 12,5 V) | 11,5 V e 15,5 V (1)* |
| ondulazione sovrapposta alla tensione continua frequenza da 40 a 400 Hz | 0 V | ampiezza: 0,2 V fra le creste |
| temperatura | 19° C a 22° C | 0° C a 40° C |
| umidità relativa | umidità ambientale | 30% a 90% |
| pressione atmosferica | pressione ambientale | 850 a 1025 mbar |
| titolo volumico degli idrocarburi totali (in equivalente metano) nell'ambiente | 0 | $5.10^{-6}$ |

(1)* Se lo strumento fornisce risultati oltre questi valori, essi devono essere esatti; le sottotensioni possono intervenire in ogni istante sia prima che durante il ciclo di misura con durata da 2 s a quella del ciclo.

(2)* Se il costruttore denuncia valori estremi più severi, le prove devono essere effettuate per tali valori dichiarati. per etilometri a posto fisso i valori estremi sono 15°C e 35°C

6.2.3 Specificazioni

I risultati ottenuti devono rispettare gli errori massimi tollerati. Nel caso degli idrocarburi totali, lo strumento può non fornire risultati.

Gli strumenti alimentati da batterie elettriche devono indicare quando la tensione fornita da queste batterie è inferiore al valore specificato dal costruttore.

6.3 Fattori fisiologici influenti

Taluni componenti di medicine o prodotti di deviazione del metabolismo normale dell'organismo, sostanze contenute in solventi e prodotti industriali o altri gas presenti nell'alito umano possono interferire nella misura.

L'appendice B fornisce l'elenco dei costituenti ritenuti fattori d'influenza con le relative concentrazioni di prova nonchè le indicazioni massime tollerate corrispondenti.

6.4 Perturbazioni fisiche

Le seguenti perturbazioni possono essere applicate agli strumenti:

- tagli di alimentazione elettrica;
- parassiti sulla tere di alimentazione elettrica;
- vibrazioni analoghe a quelle risultanti da condizioni normali di trasporto o a quelle prodotte da un veicolo fermo il cui motore giri al minimo;
- urti analoghi a quelli risultanti dalla normale manipolazione;
- variazione d'intensità luminosa;
- scarica elettrostatica;
- campo magnetico ed elettromagnetico.

I metodi di prova ed i criteri di accettazione sono definiti nell'appendice C.

DEB/SF/446C

7 - Prove di invecchiamento

7.1 Variazioni climatiche.

Le operazioni seguenti devono essere effettuate. Tuttavia il loro ordine può essere modificato.

Lo strumento, dopo aver soddisfatto tutte le precedenti prove, è posto in posizione "attesa" in un ambiente a 40°C per 8 ore con umidità relativa del 90%.

Allo strumento viene successivamente tolta tensione e la temperatura dell'ambiente viene portata a 60°C per 1h.

Dopo ritorno e stabilizzazione alla temperatura ambiente lo strumento viene sottoposto a spazzamento con vibrazioni sinusoidali nelle seguenti condizioni:

| | |
|---|---|
| frequenza | 10 Hz ÷ 150 Hz |
| accelerazione efficace | 9,8 m/s² |
| spazzamento | secondo 3 assi perpendicolari |
| velocità di spazzamento | 1 ottava per minuto |
| numero di cicli di spazzamento (andata e ritorno) | 20 secondo ogni asse |

Reintrodotto nell'ambiente, lo strumento, in posizione "attesa", viene sottoposto a rapide variazioni di temperatura comprese fra 0°C e 40°C, ciò per 16h. La condensazione di acqua sullo strumento deve essere evitata.

Per questa operazione si procede nel seguente modo:
- portare la temperatura a 40°C;
- abbassare l'umidità relativa al di sotto del 30%;
- ogni ora passare da un livello di temperatura ad un altro facendo avvenire il cambiamento di livello dell'aria ambiente in circa un quarto d'ora;

7.2 Nebbia salina

Lo strumento, chiuso nel proprio contenitore, viene posto per 24 ore in una atmosfera di nebbia salina prodotta per atomizzazione ad una temperatura di 35°C ± 2°C di una soluzione salina ottenuta sciogliendo 5 parti in peso di cloruro di sodio e 95 parti di acqua distillata che non contenga più dello 0,02% di impurità; indi viene lasciato asciugare spontaneamente in un ambiente a 20°C ± 5° ed umidità relativa 65% ± 5%.

ra/285Y

7.3 Immagazzinaggio

Lo strumento chiuso nel proprio contenitore, viene conservato in ambiente a -30°C per 48 ore con umidità relativa 30%.
In un secondo tempo, lo strumento viene conservato in ambiente a 70°C per altre 12 ore con umidità relativa 90%.

7.4 Specificazioni

I risultati delle misure ottenute dopo queste prove devono presentare errori inferiori a 1,5 volte gli errori fissati in 4.1.1.

## 8 - Marcatura

Un etilometro conforme alla presente norma deve presentare una marcatura leggibile, indelebile ed inamovibile che comprende:
- l'identificazione del costruttore;
- la denominazione dello strumento;
- gli estremi della omologazione conseguita;
- il suo numero di serie;
- il suo campo di misura;
- l'intervallo di temperatura entro il quale lo strumento può essere utilizzato;
- l'intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a 2.8) descritte nel manuale di utilizzazione e fornito dal fabbricante.

Tutte queste indicazioni devono essere raggruppate in una parte visibile dell'apparecchio.

## 9 - Libretto metrologico

Un libretto metrologico deve accompagnare ogni etilometro.
Questo libretto che deve riportare l'identificazione dell'etilometro è destinato a ricevere menzione delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento se del caso, delle riparazioni effettuate.

ra/285Y

## 10 - Boccagli

### 10.1 Funzioni

- Il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata dalle precedenti utilizzazioni.
- Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata.

### 10.2 Dimensioni

La perdita di carico del boccaglio non deve essere superiore a 10hPa ad una portata di 10 l/min.
Le estremità del boccaglio devono rispondere alle tolleranze dimensionali seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| - lato strumento | diametro esterno | 12mm ± 0,5mm |
| | angolo del cono (in sommità) | 10° |
| | lunghezza del cono | 20mm ± 1mm |
| - lato utilizzatore | diametro esterno | 4mm ÷ 9mm |
| | lunghezza minima | 20mm |

La parte femmina dello strumento che riceve il boccaglio deve avere una conicità adatta a quella del boccaglio stesso.

ra/285Y

APPENDICE A

Evoluzione della concentrazione nel tempo (vedi 5.1)

Esempio di curva di portata in funzione del tempo ottenuta dal banco-prova (vedi 5.1)

Esempio di curva di portata in funzione del tempo ottenuta dall'espirazione umana

## APPENDICE B

### Fattori fisiologici

B.1 Sostanze contenute in gas di prova ottenuti per miscela di gas.
I gas di prova sono ottenuti per miscela d'aria ambiente e di una delle sostanze, vaporizzate se del caso, specificate nella seguente tabella:

| Sostanze | Concentrazioni nel gas di prova (mg/l) | indicazione massima tollerata (mg/l) | |
|---|---|---|---|
| Acetone | 0,100 | 0,020 | |
| Monossido di carbonio | 0,050 | 0,020 | |
| Acetaldeide | 0,400 | 0,400 | (1)* |
| Toluene | 0,050 | 0,020 | |
| Xylene (50% meta e 50% para) | 0,050 | 0,020 | |
| Benzene | 0,050 | 0,020 | |
| Percloroetilene | 0,050 | 0,020 | |
| Metiletilcetone | 0,060 | 0,020 | |
| Acetato di etile | 0,060 | 0,020 | |
| Metano | 0,100 | 0,020 | |
| Pentano normale | 0,100 | 0,020 | |
| Esano normale | 0,100 | 0,020 | |
| Eptano normale | 0,100 | 0,020 | |
| Ottano normale | 0,100 | 0,020 | |

(1)* In alcuni ammalati in corso di disintossicazione l'alcool etilico può essere trasformato in acetaldeide.

cl/145L

B.2 Sostanze contenute nei gas di prova ottenuti per gorgogliamento.

Gli etilometri non devono fornire un risultato superiore a 0,020 mg/l quando sono alimentati da gas di prova ottenuti per gorgogliamento di una corrente d'aria ambiente che attraversi, con una portata di 10÷20 l/min., una ampolla contenente circa 500 ml di una soluzione a 34° C costituita di acqua e di una delle sostanze che figurano nella seguente tabella:

| Sostanze | concentrazione nella soluzione acquosa (mg/l) (1)* |
| --- | --- |
| Canfora | 100 |
| Alcool amilico terziario (Idrato di anilene) | 75 |
| Eucaliptolo | 50 |
| Mentolo | 50 |
| Fenolo | 37 |
| Guaiacolo | 37 |
| Tiofene | 7 |

(1)* Eventualmente limitata dalla solubilità in acqua della sostanza.

cl/145L

APPENDICE C

Perturbazioni fisiche

Generalità: le prove vanno effettuate con un solo gas che sarà in generale il n. 3.

C.1. Taglio di alimentazione elettrica

Questa specificazione riguarda gli strumenti alimentati da rete.

C.1.1 Modo operativo

Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura
Riduzione della tensione d'alimentazione del 100% per 1/2 ciclo circa.
Riduzione della tensione d'alimentazione del 50% per 1 ciclo circa.
L'intervallo di tempo tra due perturbazioni consecutive deve essere almeno 10 s.

C.1.2 Specificazioni

I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le sopra definite perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato.

C.2 Parassiti sulla rete di alimentazione elettrica

C.2.1 Modo operativo

C.2.1.1 Alimentazione in corrente alternata

Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura. Sovratensioni transitorie di ogni polarità, sfasate a caso, sono applicate alla rete. Queste sovratensioni sono generate in modo comune e in modo differenziale. L'ampiezza, il tempo di salita, la durata ed il tasso di ripetizione sono qui appresso specificati:

cl/145L

| AMPIEZZA | TEMPO DI SALITA | DURATA DELLA ½ AMPIEZZA | TASSO DI RIPETIZIONE |
|---|---|---|---|
| 2000 V | 5 ns | 50 ns | monocolpo |

C.2.1.2 **Alimentazione in corrente continua**

Gli etilometri suscettibili di essere alimentati da una sorgente di energia non loro riservata in esclusiva (caso degli strumenti collegati alle batterie di un veicolo) devono subire le prove seguenti nelle quali $R_I$ è la resistenza interna del generatore.

C.2.1.2.1 **Interruzioni del circuito di bordo**

Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura.

Variazione di tensione di +40 V con:

$T = 0{,}05$ ms

$T_M \leq 1\ \mu s$

$R_I = 10\ \Omega$

frequenza: 2 Hz

$t_1 = 0{,}5$ s

$t_2 = 0{,}2$ s

C.2.1.2.2 Commutazioni di interruttori

C.2.1.2.2.1 Variazione di tensione di -150 V

Con $T = 0,1\ \mu s$ $t_1 = 100\ \mu s$

$T_M = 5$ ns $t_2 = 10$ ms

$R_I = 50\ \Omega$ $t_3 = 90$ ms

Numero d'impulsi: gruppi di 100 impulsi in 10 ms, applicati ogni 100 ms, prima del e durante il ciclo di misura.

C.2.1.2.2.2 Variazione di tensione di +100 V

Con $T = 0,1\ \mu s$ $t_1 = 100\ \mu s$

$T_M = 5$ ns $t_2 = 10$ ms

$R_I = 50\ \Omega$ $t_3 = 90$ ms

Numero d'impulsi: gruppi di 100 impulsi in 10 ms, applicati ogni 100 ms, prima del e durante il ciclo di misura.

C.2.1.2.3 Sconnessione dell'alimentazione dai carichi induttivi

La perturbazione è applicata durante il ciclo di misura.

| | |
|---|---|
| $V_s$ = -100 V ripetuta ogni 5 s | $V_s$ = -300 V Monocolpo op. ogni 15 s |
| $R_I$ = 10 $\Omega$ | $R_I$ = 30 $\Omega$ |
| T = 2 ms | T = 300 $\mu$s |
| $T_r$ = 1 $\mu$s | $T_r$ = 60 $\mu$s |

$t_3$: il tempo più piccolo possibile fra sconnessione della sorgente e l'applicazione dell'impulso ($t_3 < 100\,\mu$s).

Sovratensioni

Il materiale non deve essere deteriorato da una tensione di 18 V applicata per 2 ore. In questo periodo si farà una prova ogni mezz'ora.

C.2.1.2 Specificazioni

I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni definite in C.2 non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato.

C.3 Vibrazioni

Sarà effettuata una scansione in frequenza da 10 Hz a 150 Hz secondo 3 assi. Se si osservano frequenze di risonanza, si effettueranno 5 misure a dette frequenze.
Se non è stata evidenziata nessuna frequenza di risonanza, si effettueranno 10 misure a 50 Hz o a 60 Hz.
Il valore efficace dell'accelerazione è uguale a 1 $m/s^2$.

C.3.2 Specificazioni

I risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati.

C.4 Urti
C.4.1 Urto

Lo strumento, posto in posizione normale di utilizzazione, viene ruotato attorno uno dei suoi spigoli inferiori indi lasciato cadere liberamente su una superficie di prova dura da un'altezza di 50 mm.
La prova è ripetuta attorno a ciascuno degli spigoli.

C.4.2 Caduta di etilometro portatile

Lo strumento, nel suo contenitore, in posizione normale di trasporto, viene lasciato cadere liberamente su una superficie di prova dura da un'altezza di 0,4 m.

cl/145L

C.4.5 Specificazioni

Dopo queste prove i risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati.

C.5 Intensità luminosa

I risultati degli strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati sia di giorno sia di notte.

C.6 Scarica elettrostatica

Quando lo strumento è sottoposto, in maniera aleatoria, durante il ciclo di misura a scariche elettrostatiche di 8 kV prodotte da una capacità di 150 pF scaricantesi tramite una resistenza di 150 Ω, con intervallo fra le scariche di almeno 10 s, i risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato.

C.7 Campi elettromagnetici

I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato quando è esposto a campi elettromagnetici, creati prima o durante il ciclo di misura, di:

cl/145L

| Gamme di frequenze | 150 KHz<br>27 MHz | 27 MHz a<br>500 MHz |
|---|---|---|
| Intensità del campo (V/m) | 1 | 10 |
| Modulazione d'ampiezza (%) | 50 | 50 |

C.8 Campi magnetici

I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultati quando è posto in un campo magnetico, creato prima o durante il ciclo di misura, di 50 Hz e di intensità 60 A/m prodotto, per esempio, da una bobina quadrata di 50 spire da 1 m di lato percorsa da una corrente di 1A.

cl/145L

CURVA DI ASSORBIMENTO
80
70
60
50
40
30
20
10
0
B A C mg %
0 20 40 60 80 100 120 140 160
TEMPO (min.)
Età: 25 anni
Sesso: maschile
B.M.I. = 24.6
Alcool ingerito a stomaco
pieno = gr.60
SANGUE
ESPIRATO

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
B A C mg %
0 20 40 60 80 100 120 140 160
TEMPO (min.)
Sesso: femminile
B.M.I. = 22.8
Alcool ingerito a
stomaco pieno = gr.60
SANGUE
ESPIRATO

NOTE

AVVERTENZA:

*Si ritiene opportuno precisare che le domande di cui all'art. 3, comma 1, del decreto qui pubblicato, debbono essere inviate dalle case costruttrici interessate all'omologazione degli strumenti per l'accertamento del tasso alcoolemico, al seguente indirizzo:*

MINISTERO DEI TRASPORTI - *Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione* - Via di Settebagni n. 333 - 00183 ROMA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge n. 111/1988 reca: «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale». L'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17, comma 1, della predetta legge n. 111/1988, è così formulato:

«Art. 132 *(Guida in stato di ebbrezza)*. — 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino ala più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato art. 137, salvo l'obbligo di cui all'art. 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'art. 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

— Il D.M. 10 agosto 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1988.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Note all'art. 1:*

— Per quanto concerne l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 111/88, si fa rinvio alla nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 347 *(Obbligo di riferire la notizia del reato)*. — 1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di un reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

3. Se vi è urgenza, la comunicazione della notizia di un reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».

90G0237

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 1990, n. 197.

**Regolamento per la disciplina delle modalità di uso e di custodia delle matrici dei moduli di mandato di pagamento usati per la corresponsione delle pensioni, assegni ed indennità spettanti ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 29 maggio 1989, n. 211, concernente modifiche ed integrazioni alla legge n. 854 del 18 dicembre 1973;

Considerato che l'art. 3, comma 4, della legge 29 maggio 1989, n. 211, prevede l'adozione di un proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, inteso a stabilire le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2 del succitato art. 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso all'adunanza generale del 24 maggio 1990;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le firme dei prefetti, dei dirigenti di ragioneria delle prefetture e dei funzionari che li sostituiscono in caso di assenza, malattia o impedimento nonché i timbri delle rispettive prefetture, apposti sulle matrici dei moduli di mandato di pagamento usati per la corresponsione delle pensioni, assegni ed indennità spettanti ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono riportati su clichés fotografici, in due esemplari, da utilizzare per la sottoscrizione, con procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

Art. 2.

1. Un primo esemplare di ognuno dei clichés fotografici di cui all'articolo precedente è custodito nella cassaforte della divisione «Elaborazione dati e teletrasmissioni» del servizio informatica della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, unitamente al relativo registro inventario.

2. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa sono fatte constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.

Art. 3.

1. Le chiavi della cassaforte di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto sono tenute dal direttore della divisione «Elaborazione dati e teletrasmissioni» di cui allo stesso art. 2 o, in caso di assenza, malattia o impedimento, dal suo sostituto.

2. I duplicati delle chiavi della cassaforte di cui al precedente comma, i secondi esemplari dei clichés fotografici di cui all'art. 1, e matrici dei moduli di mandato di pagamento menzionati nello stesso art. 1, recanti le firme dei funzionari e i timbri delle prefetture, sono custoditi, in buste sigillate, in altra cassaforte della divisione «Elaborazione dati e teletrasmissioni» di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Il direttore della divisione «Elaborazione dati e teletrasmissioni» di cui all'art. 2 ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento.

Art. 5.

1. I fac-simile delle firme dei prefetti, dei dirigenti di ragioneria delle prefetture, dei loro sostituti, nonché dei timbri delle rispettive prefetture, ottenuti mediante riproduzione con clichés fotografici su moduli di mandato di pagamento di cui all'art. 1, sono trasmessi alle competenti ragionerie provinciali delle Stato.

Art. 6.

1. Il cliché fotografico delle firme e del timbro di cui all'art. 1, prescelto di volta in volta, dovrà essere prelevato ed utilizzato solo al momento della stampa dei mandati di pagamento di pensioni, assegni ed indennità in carico ad ogni singola prefettura.

2. Al termine della stampa dei mandati di pagamento di cui al precedente comma, il cliché fotografico medesimo dovrà essere reinserito nella cassaforte.

3. Di ogni estrazione ed introduzione del cliché fotografico dovrà prendersi nota in apposito registro verbale; dette operazioni vanno eseguite con il controllo diretto del direttore della divisione «Eleborazione dati e teletrasmissioni» di cui all'art. 2 o del sostituto ed in caso di loro assenza o impedimento dell'incaricato delegato da entrambi, con atto da trasmettere in copia alla Direzione centrale per i servizi elettorali.

4. La delega per l'espletamento delle operazioni di cui sopra non potrà essere rilasciata ad impiegati addetti agli apparati di elaborazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 1990

*Il Ministro dell'interno*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1990*
*Registro n. 43 Interno, foglio n. 214*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il volore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

. — Si trascrive il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della legge n. 211/1989:

«2. L'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente:

"I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonché il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I *fac-simile* delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato"».

«4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2».

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 1:*

Il primo comma dell'art. 5 della legge n. 854/1973 prevede che: «Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, provvedono ad invariare alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi degli aventi titolo a riscuotere, distinti per uffici postali incaricati di eseguire i pagamenti».

90G0236

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1990.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 luglio 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 5 luglio 1990 che hanno disposto per il 16 luglio 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 luglio 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 luglio 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,33 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,65 per i B.O.T. a centottantatre giorni a L. 89,35 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,12 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,26 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990*
*Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 198*

90A3221

DECRETO 19 luglio 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 luglio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 ottobre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compressa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12

del giorno 25 luglio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990*
*Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 195*

90A3222

DECRETO 19 luglio 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 luglio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 gennaio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990*
*Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 196*

90A3223

DECRETO 19 luglio 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 luglio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 luglio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990*
*Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 197*

**90A3224**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 luglio 1990.

**Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. Integrazione della portata dell'acquedotto del Sinni.** (Ordinanza n. 1974/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 15 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 1986, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986, per l'esecuzione di opere e regolazioni necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec. dell'acquedotto del Sinni;

Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987, con la quale si disponeva un finanziamento di 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA, citata;

Vista la propria ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1988, con la quale si disponeva un finanziamento di 600 milioni per l'anno 1988 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui alle ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate;

Vista la propria ordinanza n. 1731/FPC del 7 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1989 con la quale si disponeva un finanziamento di 600 milioni per l'anno 1989 per le medesime opere e regolazioni di cui alle ordinanze n. 775/FPC/ZA, n. 986/FPC/ZA e n. 1478/FPC, citate;

Vista la richiesta dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia trasmessa con nota n. 1724/1 del 2 aprile 1990 con la quale si rinnova per l'anno 1990 la medesima richiesta di 600 milioni, non essendo ancora state realizzate le opere integrative e di completamento dell'adduttore;

Vista la nota dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia n. 33-90 del 21 giugno 1990 con la quale si evidenzia che l'intervento richiesto, ridotto a soli tre mesi da luglio a settembre, per un importo di 450 milioni, viene ad essere l'ultimo in quanto con contratto di appalto in corso di registrazione potrà disporsi della portata di 10 mc/sec: entro il 28 settembre 1990;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta e di assumere a carico del fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza limitatamente al settembre 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni da 8 a 9,5 mc/sec. destinando il supero di portata di 1,5 mc/sec. all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in località Parco Marchese.

Art. 2.

L'Ente irrigazione Puglia e Lucania dovrà adottare tutte le cautele e le precauzioni necessarie per non ingenerare fenomeni di moto vario nella condotta adduttrice e tutti gli interventi di sorveglianza negli organi di manovra.

Art. 3.

Il consorzio per la costruzione dell'acquedotto del Sinni provvederà a mettere immediatamente a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania un proprio tecnico per la constatazione delle operazioni che saranno effettuate per consentire l'aumento di portata di cui al precedente art. 1 e per tutte le eventuali altre operazioni richieste dal predetto Ente.

Art. 4.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 450.000.000 per le necessità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

*Il Ministro:* LATTANZIO

**90A3202**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 28 febbraio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 55, concernente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per «strumentisti di sala operatoria».

Dopo l'art. 92, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per «strumentisti di sala operatoria».

NORMATIVA SPECIFICA

*Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria*

Art. 93. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di «strumentista di sala operatoria».

Art. 94. — La scuola ha la durata di anni due e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale); queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno, per un totale di venti studenti.

Art. 95. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti e l'istituto di patologia chirurgica.

Art. 96. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica.

Art. 97. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

Tecnica di assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria:

anatomia umana (*);

strumentario chirurgico;

preparazione del tavolo operatorio;

strumentazione infermieristica I;

strumentazione infermieristica II;

assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:

*a)* chirurgia generale e specialità chirurgiche;
*b)* ginecologia;
*c)* ortopedia e traumatologia.

Legislazione e igiene ospedaliera:

legislazione ospedaliera;

medicina legale ed etica professionale;

i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione);

metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;

concetto di asepsi;

igiene ospedaliera;

concetto di epidemiologia generale;

infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

*2° Anno:*

Tecnica di assistenza pre- e post-operatoria:

assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:

*a)* chirurgia generale e specialità chirurgiche;
*b)* ginecologia ed ostetricia;
*c)* ortopedia e traumatologia.

Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:

principali soccorsi ed interventi di urgenza;
anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti contrassegnati con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 98. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori/sale operatorie:

semeiotica chirurgica;
patologia chirurgica;
clinica chirurgica;
clinica ortopedica e traumatologica;
clinica ostetrica e ginecologica;
clinica urologica;
clinica chirurgica cardiovascolare.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 99. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 29 maggio 1990

*Il rettore:* CRESCENTI

**90A3205**

## UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

**Modificazione all'art. 37 dello statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 37 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in anatomia patologica da cinque a sei per ciacun anno di corso, per un totale di ventiquattro;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24826 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in anatomia patologica da cinque a sei per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 1086 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 37 relativo alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

*Il rettore:* BRUNI

**90A3175**

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

**Modificazione all'art. 181 dello statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 181 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in urologia da due a cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24810 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in urologia da due a cinque per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 906 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 181 relativo alla scuola di specializzazione in urologia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

*Il rettore:* BRUNI

90A3150

## UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1990.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta del consiglio di facoltà del 2 luglio 1986 di inserire tra gli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia politica l'insegnamento di «economia delle imprese transnazionali»;

Vista la successiva delibera di approvazione da parte del consiglio di amministrazione di detta proposta, in data 10 ottobre 1986;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'11 aprile 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, approvato e modificato come richiamato in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

*Articolo unico*

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia politica, di cui all'art. 32 del vigente statuto, è aggiunto con il n. 48 l'insegnamento di «economia delle imprese transnazionali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 luglio 1990

*Il rettore:* MONTI

90A3153

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 maggio 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 febbraio 1990;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

### TITOLO XIII

### NORME COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 130. — Il primo comma va modificato nel senso che viene inserita secondo l'ordine alfabetico la scuola di oncologia.

*Articolo unico*

Dopo l'art. 353 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istruzione della scuola di specializzazione sopraelencata.

*Scuola di specializzazione in oncologia*

Art. 354. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica.

La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al temine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia generale diagnostica e preventiva di oncologia medica, di radioterapia oncologica, di oncologia diagnostica anatomo-patologica.

La scuola pertanto rilascia i titoli di specialista in:

*a)* oncologia (indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva) per i laureati in medicina e chirurgia;

*b)* oncologia (indirizzo in oncologia medica) per i laureati in medicina e chirurgia;

*c)* oncologia (indirizzo di radioterapia oncologica) per i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento);

*d)* oncologia (indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica) per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di specializzazioni in anatomia patologica.

Art. 355. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 356. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 357. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia, di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica, di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia, di radioterapia oncologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento).

Per l'iscrizione alla facoltà è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Art. 358. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

*b)* epidemiologia e prevenzione dei tumori;

*c)* morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri della anatomia patologica;

*d)* diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

*e)* oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 359. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Oncologia generale:

cancerogenesi;
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
rapporti tumore/ospite;
immunologia;
ormoni e crescita tumorale;
biologia delle metastasi;
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

*b)* Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;
epidemiologia;
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

*c)* Morfologia dei tumori (diagnostica anatomo-patologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
tecniche di indagine isto- e cito-patologiche;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
istochimica patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

*d)* Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
citogenetica;
citofluorimetria;
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;
diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;
diagnostica per immagini;
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

*e)* Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
farmacologia e chemioterapia dei tumori;
endocrinologia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica;
chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);
terapia del dolore;
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;
oncologia pediatrica;
oncologia ematologica;
oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 360. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti o i dipartimenti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

*a)* settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva, e diagnostica, il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

*b)* settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica, il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed alle diverse sezioni nel secondo biennio:

*1° Anno:*

Oncologia generale (ore 140):

| | | |
|---|---|---|
| cancerogenesi . . . . . . . . . . . . | ore | 30 |
| patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . . . . . . . . . . . . | » | 40 |
| rapporti tumore/ospite . . . . . . . | » | 30 |
| immunologia . . . . . . . . . . . . . | » | 40 |

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori . . . . . » 40
tecniche di indagini isto- e cito-patologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) » 70
diagnostica per immagini. » 30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
farmacologia e chemioterapia dei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale. . . . . ore 30
biologia delle metastasi . . . . . . » 30
citopatologia e patologia ultrastrutturale. dei tumori » 40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto- e cito-patologica . » 20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
tecniche di indagine ultrastrutturale » 5
istochimica patologica. . . . . . . . » 15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radio-isotopica . . . . . » 50
tecnica e diagnostica endoscopica . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia. . . . . . . . . . . . . » 20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica » 40
oncologia medica » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . . . . . . . . . ore 40
immunologia . . . . . . . . . . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica . » 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . . . . . . . . . . . . » 50
citogenetica. . . . . . . . . . . . . . » 50
citofluorimetria. . . . . . . . . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . . . . » 70

Oncologia clinica (ore 60):
oncologia medica . . . . . . . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . . . . . . . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori umani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica ultrastrutturale dei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . . . . . . . . . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica . . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare . . . . . . . . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . . . . » 40
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . . . . . . . . . . . . » 20
organizzazione sanitaria. . . . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
chirurgia oncologica. . . . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . . . . . . . . . . . . ore 30
immunologia . . . . . . . . . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica . » 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . . . . . . . . . . . . » 20
diagnostica per immagini . . . . . . » 20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 210):
oncologia medica . . . . . . . . . . » 100
chirurgia oncologica . . . . . . . . . » 30
radioterapia e terapia radio-isotopica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
oncologia pediatrica . . . . . . . . . » 20
oncologia ematologica. . . . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . . . . . . . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori umani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica ultrastrutturale dei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
diagnostica per immagini . . . . . . » 20
diagnostica radio-isotopica . . . . . » 10
tecnica e diagnostica endoscopica . » 10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
organizzazione sanitaria. . . . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 230):
oncologia medica . . . . . . . . . . » 100
chirurgia oncologica . . . . . . . . . » 30
radioterapia e terapia radio-isotopica » 40
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici) . . . . . . . . » 20
terapia del dolore . . . . . . . . . . » 20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico . . . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 50):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . . . . . . . . . . ore 30
immunologia . . . . . . . . . . . . » 20

Morfologia dei tumori (ore 30):
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
organizzazione sanitaria. . . . . . . » 10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):
diagnostica per immagini . . . . . . » 30
diagnostica radio-isotopica . . . . . » 20
tecnica e diagnostica endoscopica . » 20

Oncologia clinica (ore 230):
oncologia medica . . . . . . . . . . » 60
chirurgia oncologica . . . . . . . . . » 30
radioterapia e terapia radio-isotopica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100
oncologia pediatrica . . . . . . . . . » 20
oncologia ematologica. . . . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . . . . . . . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori umani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 30):
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
organizzazione sanitaria. . . . . . . » 10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):
diagnostica per immagini . . . . . . » 30
diagnostica radio-isotopica . . . . . » 20
tecnica e diagnostica endoscopica . » 20

Oncologia clinica (ore 220):
oncologia medica . . . . . . . . . . » 40
chirurgia oncologica . . . . . . . . . » 20
radioterapia e terapia radio-isotopica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici) . . . . . . . . » 20
terapie del dolore . . . . . . . . . . » 20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico . . . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400

*3° Anno* - indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica:

Oncologia generale (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo | ore | 30 |
| immunologia | » | 30 |

Morfologia dei tumori (ore 180):

| | | |
|---|---|---|
| morfologia macroscopica, microscopica ultrastrutturale dei tumori | » | 30 |
| diagnostica isto- e cito-patologica | » | 100 |
| istochimica patologica | » | 20 |
| correlazioni anatomo-cliniche dei tumori | » | 30 |

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori | » | 50 |

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) | » | 30 |
| diagnostica per immagini | » | 20 |

Oncologia clinica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| oncologia medica | » | 60 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica:

Oncologia generale (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori | ore | 30 |
| storia naturale dei principali tumori umani | » | 30 |

Morfologia dei tumori (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| morfologia macroscopica, microscopica, ultrastrutturale dei tumori | » | 50 |
| diagnostica isto- e cito-patologica | » | 150 |
| diagnostica ultrastrutturale dei tumori | » | 20 |
| correlazioni anatomo-cliniche dei tumori | » | 30 |

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| aspetti medico-legali e deontologia in oncologia | » | 10 |
| organizzazione sanitaria | » | 20 |

Oncologia clinica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| stadiazione dei tumori, fattori prognostici | » | 40 |
| chirurgia oncologica | » | 20 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 361. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti e laboratori:

istituto di clinica medica I e corso raddoppiato;

servizio oncologico di Terni;

istituto di semeiotica medica;

divisione di oncologia medica;

istituto di clinica chirurgica e corso raddoppiato;

patologia chirurgica e corso raddoppiato;

servizio di radioterapia;

servizio immunoematologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annuo, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 maggio 1990

*Il rettore:* DOZZA

90A3207

DECRETO RETTORALE 22 maggio 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

## IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1988;

Visto il proprio decreto di istituzione della scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica n. 1230 del 16 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1989;

Vista la tipologia della scuola di specializzazione in anatomia patologica approvata dal Consiglio universitario nazionale secondo le direttive CEE;

Considerato che per mero errore la denominazione della scuola è stata sempre trascritta come scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica anziché scuola di specializzazione in anatomia patologica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO XIII

NORME COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 130. — Il primo comma va modificato nel senso che dove è scritto «anatomia e istologia patologica» venga sostituito con «anatomia patologica».

*Articolo unico*

Il primo comma dell'art. 340 è soppresso e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in anatomia patologica*

Art. 340. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Perugia.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 22 maggio 1990

*Il rettore:* DOZZA

90A3177

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 16 maggio 1989 con la quale è stato approvato l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 riguardante la modifica della tabella XVIII-*bis* del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 relativo alla modifica di statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, riguardante la modifica della tabella XVIII-*bis* nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

*Articolo unico*

Nel titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nell'art. 24 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, tra gli insegnamenti fondamentali del «triennio», gli insegnamenti di:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

sono sostituiti da:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

Tra gli insegnamenti complementari, dopo l'insegnamento di:

4) statistica sanitaria;

vanno inseriti:

5) psichiatria (semestrale);
6) pediatria (semestrale);

seguiti dagli insegnamenti preesistenti che subiscono solo lo spostamento progressivo della numerazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 giugno 1990

*Il rettore:* BAUSOLA

90A3174

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 138

**Corso dei cambi del 17 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1208,600 | 1208,600 | 1208,60 | 1208,600 | 1208,600 | 1208,60 | 1208,790 | 1208,600 | 1208,600 | 1208,60 |
| E.C.U. | 1518,300 | 1518,300 | 1518 — | 1518,300 | 1518,300 | 1518,30 | 1517,880 | 1518,300 | 1518,300 | 1518,30 |
| Marco tedesco | 732,210 | 732,210 | 732,50 | 732,210 | 732,210 | 732,21 | 732,130 | 732,210 | 732,210 | 732,20 |
| Franco francese | 218,410 | 218,410 | 218,20 | 218,410 | 218,410 | 218,41 | 218,430 | 218,410 | 218,410 | 218,40 |
| Lira sterlina | 2186,200 | 2186,200 | 2188,50 | 2186,200 | 2186,200 | 2186,20 | 2187,200 | 2186,200 | 2186,200 | 2186,20 |
| Fiorino olandese | 649,370 | 649,370 | 649,77 | 649,370 | 649,370 | 649,37 | 649,480 | 649,370 | 649,370 | 649,37 |
| Franco belga | 35,550 | 35,550 | 35,55 | 35,550 | 35,550 | 35,54 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,54 |
| Peseta spagnola | 11,950 | 11,950 | 11,96 | 11,950 | 11,950 | 11,95 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,95 |
| Corona danese | 192,510 | 192,510 | 192,60 | 192,510 | 192,510 | 192,51 | 192,500 | 192,510 | 192,510 | 192,51 |
| Lira irlandese | 1963,900 | 1963,900 | 1962 — | 1963,900 | 1963,900 | 1963,90 | 1964,100 | 1963,900 | 1963,900 | — |
| Dracma greca | 7,490 | 7,490 | 7,49 | 7,490 | 7,490 | — | 7,490 | 7,490 | 7,490 | — |
| Escudo portoghese | 8,350 | 8,350 | 8,35 | 8,350 | 8,350 | 8,35 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,35 |
| Dollaro canadese | 1045,100 | 1045,100 | 1044 — | 1045,100 | 1045,100 | 1045,10 | 1045 — | 1045,100 | 1045,100 | 1045,10 |
| Yen giapponese | 8,150 | 8,150 | 8,18 | 8,150 | 8,150 | 8,15 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,15 |
| Franco svizzero | 854 — | 854 — | 854 — | 854 — | 854 — | 854 — | 853,450 | 854 — | 854 — | 854 — |
| Scellino austriaco | 104,080 | 104,080 | 104 — | 104,080 | 104,080 | 104,08 | 104,070 | 104,080 | 104,080 | 104,08 |
| Corona norvegese | 191,090 | 191,090 | 191 — | 191,090 | 191,090 | 191,09 | 191,110 | 191,090 | 191,090 | 191,09 |
| Corona svedese | 202,650 | 202,650 | 202,25 | 202,650 | 202,650 | 202,65 | 203 — | 202,650 | 202,650 | 202,65 |
| Marco finlandese | 313,700 | 313,700 | 313,50 | 313,700 | 313,700 | 313,70 | 313,860 | 313,700 | 313,700 | — |
| Dollaro australiano | 954,200 | 954,200 | 950 — | 954,200 | 954,200 | 954,20 | 955 — | 954,200 | 954,200 | 954,20 |

**Media dei titoli del 17 luglio 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 67,500 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 99,075 |
| » 10% » » 1977-92 | 98,550 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 100,800 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,850 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 95,100 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 94,975 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 81,075 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 80,900 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 95,825 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 101,850 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 100,100 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 98,175 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97,425 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 93,575 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 97 — |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99,500 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 101,025 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 93,525 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 100,025 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 100,125 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 100,275 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,825 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 100,500 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,025 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,850 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 101 — |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100,925 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 100,800 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 100,525 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,625 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100,175 |
| » » » » 3- 4-1984/91 | 100,725 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,075 |

| Titolo | | | | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificati di credito | del Tesoro | Ind. | | 1- 7-1984/91 | 100,950 |
| » | » | » | » | 1- 8-1984/91 | 100,700 |
| » | » | » | » | 1- 9-1984/91 | 100,625 |
| » | » | » | » | 1-10-1984/91 | 100,750 |
| » | » | » | » | 1-11-1984/91 | 100,775 |
| » | » | » | » | 1-12-1984/91 | 100,775 |
| » | » | » | » | 1- 1-1985/92 | 100,800 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/92 | 100,675 |
| » | » | » | » | 18- 4-1986/92 | 100,550 |
| » | » | » | » | 19- 5-1986/92 | 100,525 |
| » | » | » | » | 20- 7-1987/92 | 100,475 |
| » | » | » | » | 19- 8-1987/92 | 100,325 |
| » | » | » | » | 1-11-1987/92 | 100 — |
| » | » | » | » | 1-12-1987/92 | 100,050 |
| » | » | » | » | 1- 1-1988/93 | 100,025 |
| » | » | » | » | 1- 2-1988/93 | 99,700 |
| » | » | » | » | 1- 3-1988/93 | 99,675 |
| » | » | » | » | 1- 4-1988/93 | 99,875 |
| » | » | » | » | 1- 5-1988/93 | 100,175 |
| » | » | » | » | 1- 6-1988/93 | 100,425 |
| » | » | » | » | 18- 6-1986/93 | 99,850 |
| » | » | » | » | 1- 7-1988/93 | 100,625 |
| » | » | » | » | 17- 7-1986/93 | 99,825 |
| » | » | » | » | 1- 8-1988/93 | 100,075 |
| » | » | » | » | 19- 8-1986/93 | 98,825 |
| » | » | » | » | 1- 9-1988/93 | 99,675 |
| » | » | » | » | 18- 9-1986/93 | 98,850 |
| » | » | » | » | 1-10-1988/93 | 99,975 |
| » | » | » | » | 20-10-1986/93 | 98,925 |
| » | » | » | » | 1-11-1988/93 | 100,050 |
| » | » | » | » | 18-11-1986/93 | 98,875 |
| » | » | » | » | 19-12-1986/93 | 98,925 |
| » | » | » | » | 1- 1-1989/94 | 100,075 |
| » | » | » | » | 1- 2-1989/94 | 99,675 |
| » | » | » | » | 1- 3-1989/94 | 99,750 |
| » | » | » | » | 15- 3-1989/94 | 99,925 |
| » | » | » | » | 1- 4-1989/94 | 99,800 |
| » | » | » | » | 1- 9-1988/94 | 99,050 |
| » | » | » | » | 1-10-1987/94 | 98,550 |
| » | » | » | » | 1-11-1988/94 | 99,375 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/95 | 99,775 |
| » | » | » | » | 1- 3-1985/95 | 97,775 |
| » | » | » | » | 1- 4-1985/95 | 97,450 |
| » | » | » | » | 1- 5-1985/95 | 97,625 |
| » | » | » | » | 1- 6-1985/95 | 98 — |
| » | » | » | » | 1- 7-1985/95 | 99,175 |
| » | » | » | » | 1- 8-1985/95 | 97,625 |
| » | » | » | » | 1- 9-1985/95 | 97,425 |
| » | » | » | » | 1-10-1985/95 | 97,775 |
| » | » | » | » | 1-11-1985/95 | 97,950 |
| » | » | » | » | 1-12-1985/95 | 98,275 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 | 98,475 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 II | 99,625 |
| » | » | » | » | 1- 2-1986/96 | 98,425 |
| » | » | » | » | 1- 3-1986/96 | 98,275 |
| » | » | » | » | 1- 4-1986/96 | 98,275 |
| » | » | » | » | 1- 5-1986/96 | 98,200 |
| » | » | » | » | 1- 6-1986/96 | 98,750 |
| » | » | » | » | 1- 7-1986/96 | 98,725 |
| » | » | » | » | 1- 8-1986/96 | 97,325 |
| » | » | » | » | 1- 9-1986/96 | 96,050 |
| » | » | » | » | 1-10-1986/96 | 97,350 |
| » | » | » | » | 1-11-1986/96 | 96,350 |
| » | » | » | » | 1-12-1986/96 | 96,750 |
| » | » | » | » | 1- 1-1987/97 | 96,600 |
| » | » | » | » | 1- 2-1987/97 | 96,550 |
| » | » | » | » | 18- 2-1987/97 | 96,550 |
| » | » | » | » | 1- 3-1987/97 | 96,300 |
| » | » | » | » | 1- 4-1987/97 | 96,200 |
| » | » | » | » | 1- 5-1987/97 | 96,575 |
| » | » | » | » | 1- 6-1987/97 | 97,775 |
| » | » | » | » | 1- 7-1987/97 | 97,150 |
| » | » | » | » | 1- 8-1987/97 | 96,625 |
| » | » | » | » | 1- 9-1987/97 | 96,825 |

| Titolo | | | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni | Tesoro | Pol. | 9,50% | 1- 8-1990 | 99,825 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 8-1990 | 99,850 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 8-1990 | 99,800 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 9-1990 | 99,800 |
| » | » | » | 11,25% | 1- 9-1990 | 99,775 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 9-1990 | 99,800 |
| » | » | » | 9,25% | 1-10-1990 | 99,525 |
| » | » | » | 11,50% | 1-10-1990 | 99,925 |
| » | » | » | 11,50% | 1-10-1990 B | 99,850 |
| » | » | » | 9,25% | 1-11-1990 | 99,475 |
| » | » | » | 9,25% | 1-12-1990 | 99,600 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,275 |
| » | » | » | 11,50% | 1-11-1991 | 99,450 |
| » | » | » | 11,50% | 1-12-1991 | 99,600 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 1-1992 | 97,475 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 2-1992 | 97,025 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 2-1992 | 98,250 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 3-1992 | 97,075 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1992 | 99,950 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 4-1992 | 96,750 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 4-1992 | 97,800 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,825 |
| » | » | » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,700 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 5-1992 | 98,900 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 5-1992 | 97,675 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,875 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,950 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 6-1992 | 98,625 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99,725 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99,500 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 8-1992 | 98,275 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1992 | 99,725 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1992 | 99,600 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1993 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1993 | 99,500 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99,050 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1993 | 98,875 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1993 | 98,900 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 | 98,900 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 98,975 |
| » | » | » | 12,50% | 17-11-1993 | 99,225 |
| » | » | » | 12,50% | 1-12-1993 | 98,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1994 | 99,175 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-90/94 | 98,800 |

| Titolo | | | | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati | credito | Tesoro | E.C.U. | 20-10-1983/90 | 11,50% | 100,050 |
| » | » | » | » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 100,725 |
| » | » | » | » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 97,150 |
| » | » | » | » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 95,625 |
| » | » | » | » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 95,100 |
| » | » | » | » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 95,475 |
| » | » | » | » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,175 |
| » | » | » | » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 98,850 |
| » | » | » | » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,925 |
| » | » | » | » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 96,375 |
| » | » | » | » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 93,050 |
| » | » | » | » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 91 — |
| » | » | » | » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 93,025 |
| » | » | » | » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 95,900 |
| » | » | » | » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 91,300 |
| » | » | » | » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 93,225 |
| » | » | » | » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 96,025 |
| » | » | » | » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 91,650 |
| » | » | » | » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 99,250 |
| » | » | » | » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 99,075 |
| » | » | » | » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 98,050 |
| » | » | » | » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 96,675 |
| » | » | » | » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 99,225 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M17070

N. 139

**Corso dei cambi del 18 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1203,800 | 1203,800 | 1203,800 | 1203,800 | 1203,800 | 1203,800 | 1203,850 | 1203,800 | 1203,800 | 1203,800 |
| E.C.U. | 1518,100 | 1518,100 | 1519 — | 1518,100 | 1518,100 | 1518,100 | 1518,110 | 1518,100 | 1518,100 | 1518,100 |
| Marco tedesco | 732,530 | 732,530 | 732,500 | 732,530 | 732,530 | 732,530 | 732,350 | 732,530 | 732,530 | 732,520 |
| Franco francese | 218,240 | 218,240 | 218,550 | 218,240 | 218,240 | 218,240 | 218,250 | 218,240 | 218,240 | 218,250 |
| Lira sterlina | 2195,650 | 2195,650 | 2195 — | 2195,650 | 2195,650 | 2195,650 | 2195,300 | 2195,650 | 2195,650 | 2195,650 |
| Fiorino olandese | 649,690 | 649,690 | 649,600 | 649,690 | 649,690 | 649,690 | 649,700 | 649,690 | 649,690 | 649,690 |
| Franco belga | 35,526 | 35,526 | 35,530 | 35,526 | 35,526 | 35,520 | 35,530 | 35,526 | 35,526 | 35,530 |
| Peseta spagnola | 11,957 | 11,957 | 11,960 | 11,957 | 11,957 | 11,750 | 11,958 | 11,957 | 11,957 | 11,750 |
| Corona danese | 192,540 | 192,540 | 192,400 | 192,540 | 192,540 | 192,540 | 192,550 | 192,540 | 192,540 | 192,540 |
| Lira irlandese | 1964 — | 1964 — | 1962 — | 1964 — | 1964 — | 1964 — | 1964,200 | 1964,200 | 1964,200 | — |
| Dracma greca | 7,488 | 7,488 | 7,490 | 7,488 | 7,488 | — | 7,488 | 7,488 | 7,488 | — |
| Escudo portoghese | 8,327 | 8,327 | 8,350 | 8,327 | 8,327 | 8,320 | 8,331 | 8,327 | 8,327 | 8,330 |
| Dollaro canadese | 1043,800 | 1043,800 | 1044 — | 1043,800 | 1043,800 | 1043,800 | 1043,850 | 1043,800 | 1043,800 | 1043,800 |
| Yen giapponese | 8,171 | 8,171 | 8,1800 | 8,171 | 8,171 | 8,170 | 8,170 | 8,171 | 8,171 | 8,180 |
| Franco svizzero | 855,500 | 855,500 | 855 — | 855,500 | 855,500 | 855,500 | 855,620 | 855,500 | 855,500 | 855,500 |
| Scellino austriaco | 104,120 | 104,120 | 104 — | 104,120 | 104,120 | 104,120 | 104,126 | 104,120 | 104,120 | 104,120 |
| Corona norvegese | 191,140 | 191,140 | 191 — | 191,140 | 191,140 | 191,140 | 191,130 | 191,140 | 191,140 | 191,140 |
| Corona svedese | 202,380 | 202,380 | 202,250 | 202,380 | 202,380 | 202,380 | 202,360 | 202,380 | 202,380 | 202,380 |
| Marco finlandese | 313,570 | 313,570 | 313,500 | 313,570 | 313,570 | 313,570 | 313,610 | 313,570 | 313,570 | — |
| Dollaro australiano | 953,200 | 953,200 | 954 — | 953,200 | 953,200 | 953,200 | 953,650 | 953,200 | 953,200 | 953,200 |

**Media dei titoli del 18 luglio 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 67,500 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 99,075 |
| » 10% » » 1977-92 | 98,575 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 100,975 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,100 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 95,050 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 94,950 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 81,075 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 81,200 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 95,825 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 101,775 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 100,125 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 98,125 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97,425 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 93,575 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 100,750 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99,500 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 100,050 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 93,700 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 100,025 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 100,075 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 100,275 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,800 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 100,475 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,025 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,825 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 100,975 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100,775 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 100,600 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,650 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100,150 |
| » » » » 3- 4-1984/91 | 100,725 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,025 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 7-1984/91 | 100,975 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 100,700 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 100,625 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 100,775 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 100,825 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 100,775 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 100,800 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 100,625 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 100,650 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 100,525 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 100,600 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 100,475 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 100,050 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 100,050 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 100,025 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 99,725 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 99,700 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 99,925 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,175 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,550 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 99,875 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,675 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 99,850 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100,125 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 98,775 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 99,725 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 98,725 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 100,025 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 98,950 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 99,975 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 98,875 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 98,950 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 100,075 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 99,725 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 99,725 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 99,775 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 99,775 |
| » » » » | 1- 9-1988/94 | 99,050 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 98,550 |
| » » » » | 1-11-1988/94 | 99,300 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 99,725 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 97,775 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 97,475 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 97,600 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 97,975 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 99,125 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 97,625 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 97,450 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 97,725 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 97,975 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 98,225 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 98,475 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 99,625 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 98,475 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 98,275 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 98,325 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 98,275 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 98,875 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 98,750 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 97,325 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 97,325 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 96,050 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 96,375 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 96,750 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 96,600 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 96,550 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 96,550 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 96,300 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 96,200 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 96,600 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 97,875 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 97,175 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 96,650 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,775 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 9,50% | 1- 8-1990 | 99,825 |
| » » » | 10,50% | 1- 8-1990 | 99,850 |
| » » » | 11,00% | 1- 8-1990 | 99,825 |
| » » » | 9,25% | 1- 9-1990 | 99,800 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990 | 99,825 |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990 | 99,800 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990 | 99,550 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 | 99,925 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B | 99,850 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990 | 99,475 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990 | 99,650 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,325 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 99,450 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991 | 99,450 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 97,400 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 97,025 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 98,250 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 96,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992 | 99,900 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 96,650 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 97,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,750 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,725 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 98,450 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 97,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,850 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,925 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 98,875 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99,825 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99,425 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 98,325 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 99,550 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 99,500 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 99,850 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 99,625 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99 — |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 98,750 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 98,850 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 98,850 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 99,025 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 99,200 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 99,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 99,075 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-90/94 | 98,700 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 20-10-1983/90 | 11,50% | 99,950 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 100,775 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 97,175 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 95,575 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 95,100 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 95,375 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,125 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,175 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,925 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 96,525 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 93,075 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 91 — |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 93,025 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 96 — |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 91,275 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 93,225 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 95,925 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 91,575 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 99,250 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 89,075 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 97,950 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 96,675 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 99,200 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M18070

**Modificazione allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, in Roma**

Con decreto ministeriale 26 giugno 1990 è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma.

90A3215

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario coordinatore di società cooperative affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana**

Con decreto ministeriale 22 giugno 1990, è stato nominato commissario coordinatore delle società cooperative operanti nell'area napoletana il rag. Antonio Borgia, in sostituzione del dott. Canio Zampaglione.

90A3186

**Modificazioni allo statuto dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli**

Con decreto ministeriale 9 luglio 1990 sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 dello statuto dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli - E.P.A.C.A., che risulterà nel testo allegato al decreto stesso.

90A3187

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi dell'Arma dei carabinieri ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1990, registro n. 18 Difesa, foglio n. 52, sulla proposta del Ministro della difesa, il Fondo assistenza, previdenza e premi dell'Arma dei carabinieri è stato autorizzato ad acquistare un terreno sito in Roma.

90A3185

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Sostituzione del Credito lombardo alla Banque Francaise du Commerce Extérieur nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano.**

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 25 giugno 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la sostituzione del Credito lombardo alla Banque Française du Commerce Extérieur nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, via Morigi n. 5.

90A3220

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 26 giugno 1990 concernente: «Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1990-14 gennaio 1991, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1990).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 16, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo comma, dove è scritto: «..., il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1990-14 *agosto* 1991, è pari al 13,75 per cento.», si legga: «..., il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1990-14 *gennaio* 1991, è pari al 13,75 per cento.».

90A3189

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 296.000 |
| - semestrale | L. | 160.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 88.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 90.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 556.000 |
| - semestrale | L. | 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 6.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | *Spese per imballaggio e spedizione raccomandata* | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. —** ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***